



Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro XX,00 assolta in modo virtuale attraverso pagamento PagoPA.
--

**CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI UN APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RISORSE UMANE DI ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.**

**TRA**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ in qualità Legale Rappresentante

**PREMESSO CHE**

- La società \_\_\_\_\_, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria dell'acquisizione software denominato \_\_\_\_\_;
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52  
Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
  - cauzione definitiva;
  - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
  - il nominativo ed il contatto del Responsabile di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale D'Appalto;
  - certificati digitali necessari per la messa in esercizio del sistema informativo e per i servizi di cloud hosting;
  - *[facoltativo: altra eventuale documentazione]*;
  - la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:  
[...]

## SI CONVIENE E STIPULA

### Articolo 1 – Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è l'acquisizione di un applicativo software web-based destinato alla UOC Risorse Umane e Organizzazione per le seguenti aree funzionali:

- Gestione Trattamento economico
- Gestione Presenze - Assenze
- Gestione Giuridica
- Gestione Dotazione Organica
- Gestione Previdenziale
- Gestione organigramma da POAS
- Portale del dipendente
- Gestione Formazione del personale dipendente (funzione di competenza della UOC Controllo di Gestione, Qualità, Formazione e Risk Management).

In particolare, trattasi di una soluzione applicativa web, disponibile in cloud in modalità SaaS, comprensiva delle personalizzazioni dedicate all'Amministrazione e dei relativi servizi aggiuntivi di



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

formazione, assistenza tecnica, manutenzione (ordinaria e straordinaria), hosting ed erogazione dell'applicazione web in cloud in modalità SaaS.

Con riferimento al servizio di manutenzione evolutiva, il pacchetto di giornate-uomo richiesto dall'Amministrazione è stimato fino ad un 60 giornate/uomo annue per un numero complessivo di 180 giornate, da utilizzarsi complessivamente nell'arco dell'intera durata contrattuale (36 mesi), eventualmente fruibili anche in mezza giornate/uomo.

Le giornate di competenza di un anno, se non utilizzate nel periodo di riferimento, possono essere cumulate alle giornate di competenza dell'anno successivo e, pertanto, utilizzate oltre l'annualità di competenza.

Con riferimento al servizio di formazione utenti, il pacchetto di giornate è stimato fino a 19 giornate, da utilizzarsi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato Tecnico, complessivamente nell'arco dell'intera durata contrattuale (36 mesi).

Le singole prestazioni che l'Appaltatore si impegna a garantire sono descritte nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia.

Tutto il software sviluppato *ad hoc* per l'ATS, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta specificatamente per l'Agenzia, è da intendersi di proprietà di ATS Città Metropolitana di Milano.

L'ATS avrà la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere, segnalando le dipendenze dal software commerciale adottato. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità aperta sul repository Developers Italia.

## Articolo 2 – Durata del Contratto

Il presente Contratto ha durata di **36 mesi**, decorrenti dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 3 – Importo del Contratto**

L'importo del presente Contratto è stabilito in € \_\_\_\_\_ (Iva esclusa).

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

### **Articolo 4 – Variazioni e modifiche contrattuali**

#### **§ 4.1 Rinnovo del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del contratto, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'Amministrazione, qualora intenda esercitare tale opzione, ne darà comunicazione all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Le giornate previste, inoltre, per il primo triennio contrattuale (180) ma non utilizzate durante il suddetto periodo, possono, su scelta dell'Amministrazione, essere cumulate alle giornate previste nell'eventuale rinnovo contrattuale. Tali giornate possono anche essere utilizzate solo in parte dall'ATS; in tal caso l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore solo il costo delle giornate/mezze giornate effettivamente erogate e preventivamente concordate con l'ATS sulla base di un documento tecnico, redatto dall'Appaltatore che dia evidenza delle attività effettivamente previste.

Le giornate previste per il primo triennio contrattuale (19) ma non utilizzate durante il suddetto periodo, possono, su scelta dell'Amministrazione, essere cumulate alle giornate previste nell'eventuale rinnovo contrattuale. Tali giornate possono anche essere utilizzate solo in parte dall'ATS; in tal caso l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore solo il costo delle giornate effettivamente erogate e preventivamente concordate con l'ATS.



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

**§ 4.2 Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Qualora, allo scadere del termine previsto del presente Contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare la durata dello stesso e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, per un periodo massimo presunto di mesi 12. Qualora l'Agenzia volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore.

**§ 4.3 Opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 30%.

**4.4 Revisione prezzi art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Nel periodo di vigenza del Contratto d'Appalto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Articolo 5 – Rapporti con l'Amministrazione – Referente dell'Appaltatore**

L'Appaltatore individua, quale referente del presente Contratto, con compiti di coordinamento delle modalità di esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il Sig. \_\_\_\_\_.

Il referente deve rendersi disponibile a risolvere, anche telefonicamente, le eventuali problematiche inerenti allo svolgimento del servizio.

In caso di sostituzione del referente, nel corso di vigenza del contratto, l'Appaltatore deve tempestivamente darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, inviando i riferimenti del Responsabile del servizio proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per l'Appaltatore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione del servizio.



## **Articolo 6 – Piano di consegna e collaudo**

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la soluzione completa di tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico, parte integrante del presente documento, entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Le attività di collaudo, formazione ed avviamento del sistema in produzione devono completarsi entro un periodo di 10 (dieci) giorni solari dal termine delle attività di sviluppo e di predisposizione del sistema.

Dopo la consegna della soluzione, a valle del collaudo positivo, è previsto un periodo di monitoraggio e di avvio in esercizio di 2 (due) mesi, durante il quale l'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza del software rilasciato.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura dei certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi dedicati ad ATS (collaudo, produzione) ed erogare i relativi servizi di cloud hosting attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca all'Amministrazione la disponibilità di due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione).

In esito al collaudo positivo, decorre il servizio di assistenza tecnica e manutenzione che l'Appaltatore deve garantire sino alla scadenza naturale del Contratto.

## **Articolo 7 - Obblighi a carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico.



*Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022*

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Pertanto, l'Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- garantire l'esatto adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico, assicurando sempre continuità alle singole e specifiche attività contrattuali;
- garantire le tempistiche di consegna e collaudo di cui all'art. 6 del presente Contratto e all'art. 6 del Capitolato Tecnico;
- a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata contrattuale, a produrre tutti i certificati digitali necessari per la gestione del sistema informativo e validi per tutti gli ambienti operativi messi a disposizione di ATS. Tali certificati digitali devono essere intestati all'Amministrazione ed emessi da una Certification Authority (CA) italiana pubblicamente riconosciuta;
- a dedicare al servizio personale professionalmente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'ATS;



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
  - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
  - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

#### **Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del Contratto d'Appalto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e all'Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.





Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

## Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

### § 9.1 - Fatturazione

L'importo contrattuale verrà riconosciuto come segue:

1. Servizi di sviluppo e personalizzazione delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico da pagarsi, a valle dell'esito positivo del collaudo, con canoni trimestrali ricorrenti distribuiti per tutta la durata contrattuale. Tali costi comprendono gli eventuali costi di licenza d'uso della soluzione adottata.
2. Servizi di formazione utenti da pagarsi "a consumo" a valle del rilascio in produzione.
3. Servizi di popolamento iniziale (migrazione dati) dei dati da pagarsi "a corpo", dopo il collaudo e rilascio del sistema in produzione.
4. Servizi di assistenza e manutenzione da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione.
5. Servizi di manutenzione evolutiva da pagarsi "a consumo" dopo il collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate.

L'Appaltatore deve inviare fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:           ATS della Città Metropolitana di Milano  
Sede legale:                    Corso Italia, 52 – 20122 Milano  
Codice Fiscale:                09320520969

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52  
Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

Partita IVA: 09320520969

Codice IPA: atsmetmi

Codice Univoco ufficio: **BMAGH7** – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall'1.1.2022, dell'obbligo di inserimento del riferimento all'Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto dispone che *"[...] l'emissione dei documenti [.....] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)"* ed ai commi 3 e 4 *"[...]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [...] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3"*.

L'Appaltatore deve, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico, di seguito indicata:

1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi”.

## § 9.2 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'ATS. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel Contratto d'Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento, l'Amministrazione deve essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il DURC dell'Appaltatore evidenzia irregolarità l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli Enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

#### **Articolo 10 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

L'Amministrazione individua quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Sig. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 11 – Deposito cauzionale**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata, in formato digitale, da \_\_\_\_\_ per una somma garantita di € \_\_\_\_\_ (pari al x% dell'importo contrattuale).

#### **Articolo 12 - Inadempienze e penalità**

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza / gestione applicativa.



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

### § 12.1 – RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale

L'indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l'offerta tecnica dell'Appaltatore e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo totale previsto dal contratto. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Prestazioni temporali
<b>Aspetto da valutare</b>	Rispetto di una scadenza contrattuale		
<b>Unità di misura</b>	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documenti di pianificazione
<b>Periodo di riferimento</b>	Durata contratto	Frequenza di misurazione	Ad evento
<b>Dati da rilevare</b>	Per ciascuna scadenza vanno rilevati Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale Data effettiva (data_eff) dell'evento contrattuale		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$RSCT = data\_eff - data\_prev$		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	$RSCT \leq 0$		
<b>Azioni contrattuali</b>	Ogni giorno lavorativo di ritardo ( $RSCT > 0$ ) determina la penale "Slittamento di una scadenza contrattuale" pari all'1% contrattuale.		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

### § 12.2 – TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, etc.) e all'esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la preconditione per la consegna del software realizzato e dunque per l'avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.

L'indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore al 10% comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sotto caratteristica	Maturità
Aspetto da valutare	Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti		
Unità di misura	Punto percentuale	Fonte dati	Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo
Periodo di riferimento	La durata della fase di collaudo dell'obiettivo	Frequenza di misurazione	Al termine della fase di collaudo dell'obiettivo
Dati da rilevare	casi di test pianificati, eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$TNCO = (N\_test\_not\_ok / Tot\_test) * 100$		



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

<b>Regole di arrotondamento</b>	Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$
<b>Valore di soglia</b>	TNCO < 10 %
<b>Azioni contrattuali</b>	Il non rispetto del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale una tantum " <b>Test negativi in collaudo</b> " pari all'1% del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

### § 12.3 – GSCO – Giorni di sospensione del collaudo

Con l'indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, etc.) per cause imputabili all'Appaltatore.

Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l'applicazione di una penale una tantum pari all'1% dell'importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto d'appalto.

	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore		
<b>Unità di misura</b>	Giorno lavorativo	<b>Fonte dati</b>	Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa
<b>Periodo di riferimento</b>	Durata collaudo	<b>Frequenza di misurazione</b>	Al termine del collaudo
<b>Dati da rilevare</b>	Data della singola sospensione collaudo ( <i>Data_sospensione<sub>j</sub></i> ) Data della singola di ripresa del collaudo ( <i>Data_ripresa<sub>j</sub></i> ) Numero di sospensioni del collaudo ( <i>Nsosp</i> )		
<b>Regole di campionamento</b>	Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capitati, per le successive)		





Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

<b>Formula</b>	$[GSCO = \sum_1^{N_{sosp}} (Data\_ripresa_i - Data\_sospensione_i)]$
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna
<b>Valore di soglia</b>	GSCO = 0
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale <b>“Sospensione del collaudo”</b> pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

### § 12.4 – DAES – Difettosità in avvio in esercizio

Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.

Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio dura due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l’applicazione di una penale pari al pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo.

<b>Caratteristica</b>	Affidabilità	<b>Sottocaratteristica</b>	Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione.		
<b>Unità di misura</b>	Difettosità	<b>Fonte dati</b>	Sistema di tracciatura
<b>Periodo di riferimento</b>	Fase di avvio in esercizio	<b>Frequenza di misurazione</b>	Al termine del periodo di riferimento
<b>Dati da rilevare</b>	Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl)		



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna
<b>Valore Soglie</b>	DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale <i>“Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio”</i> pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo

### § 12.5 – TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (per singolo intervento)

L'indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento.

In sintesi: il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell'operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'Appaltatore, è di 4 (quattro) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dal fornitore durante la fornitura.

<b>Caratteristica</b>	Efficienza	<b>Sottocaratteristica</b>	Efficienza temporale
<b>Aspetto da valutare</b>	Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento		
<b>Unità di misura</b>	Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a	<b>Fonte dati</b>	Sistema di tracciatura o comunicazioni



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

	multipli di mezze giornate lavorative)		
<b>Periodo di riferimento</b>	Il trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	<p>Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione al Fornitore [<i>fase attivazione</i>] (<i>inizio</i>)</p> <p>Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [<i>fase esecuzione</i>] (<i>termine</i>)</p> <p>Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (<i>sospensione</i>) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni <u>non imputabili al Fornitore</u> (<i>TRO</i>)</p>		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$TROI = termine - inizio - TRO$ (ore, minuti)		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	TROI	Bloccante: ≤ 4 ore solari	Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi ( <i>esclusi sabato e festivi</i> )
<b>Azioni contrattuali</b>	<p>Il superamento del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "<b>Ripristino dell'operatività in esercizio</b>" così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari all'1% per errori bloccanti o pari allo 0,5% per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio contratto;</li> <li>• pari all'1% per errori bloccanti o pari allo 0,5% per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto.</li> </ul>		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		



### § 12.6 – CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi

L'indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l'intervento correttivo.

In sintesi: l'ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l'errore recidivo) l'ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante la vigenza contrattuale.

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica		Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento.			
<b>Unità di misura</b>	Case recidivi		<b>Fonte dati</b>	Sistema di tracciatura o comunicazioni
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione		<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento ( <i>Ncase_ricorsivi</i> )			
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna			
<b>Formula</b>	$CSR = Ncase\_ricorsivi$			
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna			
<b>Valore di soglia</b>	CSR = 0			



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

<b>Azioni contrattuali</b>	Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "Interventi di manutenzione correttiva recidivi" pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio.
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

**§ 12.7 – TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza**

L'indicatore di qualità TRRI misura l'efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.

L'Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è  $\leq 0,5$ , per eccesso se la parte decimale è  $> 0,5$ . Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.

<b>Caratteristica</b>	Efficienza	<b>Sottocaratteristica</b>	Efficienza temporale
<b>Aspetto da valutare</b>	Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza		
<b>Unità di misura</b>	Punto percentuale	<b>Fonte dati</b>	Strumento di tracciatura o comunicazioni
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento		



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

<b>Regole di campionamento</b>	Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute
<b>Formula</b>	$TRRI = \text{Num\_richieste}(T\_risoluz \leq 4 \text{ ore}) / \text{Num\_richieste\_pervenute}$ dove: $T\_risoluz = \text{Data\_risoluz} - \text{Data\_ricezione}$
<b>Regole di arrotondamento</b>	Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$
<b>Valore di soglia</b>	$TRRI \geq 99\%$
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l'Amministrazione applicherà la penale " <b>Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza</b> " pari all'1% dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 10 (dieci) penalità calcolate sull'intero periodo contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi



*Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022*

all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

### **Articolo 13 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il Contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

- in caso di mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
  - per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
- in caso di difettosità:
  - al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi);
  - al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
- siano state applicate più di dieci penalità nel corso del periodo di validità contrattuale.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;





Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

- mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti: per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
- difettosità:
  - al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi);
  - al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
- al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell'arco del periodo contrattuale.
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

nazionali e locali;

- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c.. Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell'inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni,



*Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022*

diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Articolo 14 - Ipotesi di recesso**

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione contraente ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Amministrazione contraente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Contratto richiesto da parte dell'ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto;



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

7. per motivi di interesse pubblico.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione contraente.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'Appaltatore deve comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

#### **Articolo 15- Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione**

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### **Articolo 16 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità**

L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

**Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016:** << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

**Comma 1, art.3, l. 136/2010:** <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

**Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016:** <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

### **§ 16.1 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

**Comma 9, art.3, l. 136/2010:** <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### **§ 16.2 – Informazioni da inserire nella scheda T&T**

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

### **§ 16.3 – Tempi e Modalità di trasmissione**

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

### **§ 16.4 - Sanzioni e penali**

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

### **Articolo 17 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage**

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it).

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 28.01.2022.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le*





Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

*pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

### **Articolo 18 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Contratto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione deve essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

### **Articolo 19 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

La società \_\_\_\_\_ è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.

### **Audit e Ispezioni**



*Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022*

La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.

Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

### **Responsabilità e Manleva**

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

### **Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali**

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

- sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
  5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
  7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
  8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
  9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
  10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
  11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;



*Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022*

12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del Contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera Contratto.



Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022

## **Articolo 20 – Documenti che fanno parte del Contratto**

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica dall'Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati. *[altra eventuale documentazione]*

## **Articolo 21 - Foro competente**

Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di Milano.

## **Articolo 22 - Stipulazione del contratto**

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) tramite il canale PagoPA. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

## **Articolo 23 - Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.



*Allegato 5 alla Deliberazione n. 653 del 05.08.2022*

Per l'Amministrazione Appaltante

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

---